

Prot. n. 180803
del 22 marzo 2012

OGGETTO: Interpretazione di una disposizione del Piano del Parco naturale per il monte San Bartolo.

Dopo aver rilevato che “i territori dei Parchi regionali sono divisi in 4 differenti classi corrispondenti alla zona A, zona B, zona C e zona D” e che nelle zone DE “le norme del Piano del Parco San Bartolo prevedono una minima possibilità di intervento per infrastrutture agricole legate all’effettivo svolgimento di tale attività per singole aziende agricole aventi estensione terriera di almeno 6 ha”, Lei chiede se “è corretto e sufficiente calcolare come superficie agricola aziendale minima necessaria (6 ha) tutto il terreno a prescindere dalla sua localizzazione”.

Fa infatti presente che “sembra stia nascendo su tali termini una duplice scuola di pensiero. La prima che considera giustamente l’intervento possibile solo in zona DE e che l’intera azienda agricola ovvero tutti i 6 ha coltivati siano nella zona DE medesima (visione restrittiva e praticamente non presente all’interno del territorio del Parco viste la minimale grandezza delle aziende agricole presenti e considerata la vincolistica di piano)” mentre “la seconda scuola di pensiero prevede giustamente l’intervento possibile solo in zona DE, ma permette di inserire nel computo aziendale necessario per raggiungere i 6 ha di terreno coltivato necessario, anche il terreno ricadente in zone C, B ed A”.

Sulla base delle disposizioni del Piano per il Parco naturale del monte san Bartolo e alla luce delle considerazioni svolte nel quesito osservo quanto segue.

Ritengo che Lei faccia riferimento a quanto disposto dall’art. 128 delle N.T.A. del Piano per il Parco naturale del monte San Bartolo che al comma 10 stabilisce che “nelle zone DE, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 13/90, sono consentiti: a) la costruzione di attrezzature e infrastrutture finalizzate alla valorizzazione lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dalla viticoltura” e “b) la costruzione di edifici da adibire ad allevamenti zootecnici, nonché per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione locale, concimaie, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica” richiedendo per la loro realizzazione, fra gli altri requisiti, un “lotto minimo di intervento ha 6”.

Nulla viene detto in merito alla collocazione di tale “lotto minimo di intervento.”

In mancanza di specificazioni al riguardo a mio parere esso non deve ricadere necessariamente solo all’interno della zona DE, ma può estendersi anche nelle altre zone a questa limitrofe.

A tale interpretazione si giunge non solo sulla base del disposto dell’art. 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (la conformità alle cui disposizioni è richiamata dalla norma del Piano del Parco), secondo il quale “al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui. . . . purché compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi,” ma anche in base a quanto stabilito dalla lettera a) dell’articolo 128, che consente di realizzare “100 metri” di “Sc interrata” per “ogni ettaro di superficie coltivata a vitigno all’interno delle zone DE, A, B e C del Parco, con un minimo di 600 metri”.

In tal modo la norma chiarisce - per le attrezzature e le infrastrutture per la viticoltura ma in attuazione di un principio valido anche per gli edifici di cui alla lettera b), oltre che per le

costruzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) per i quali il lotto minimo di intervento è di soli 2 ha - che la superficie coltivata a vitigno, che comprende anche il lotto minimo di intervento, non deve necessariamente ricadere tutta all'interno della zona DE ma può estendersi anche nelle zone ad essa contigue.

Facendo riferimento a quanto esposto nel quesito, ritengo perciò che interpreti correttamente la norma quella che Lei definisce la seconda scuola di pensiero, cioè quella che ritiene l'intervento possibile solo in zona DE, ma permette di inserire nel computo aziendale per raggiungere i 6 ha di terreno coltivato necessario, anche il terreno ricadente in zone C, B ed A.